

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (Italia) il 16 dicembre 2016 — Fortunata Silvia Fontana/Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria

(Causa C-648/16)

(2017/C 086/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

Parti nella causa principale

Ricorrente: Fortunata Silvia Fontana

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria

Questione pregiudiziale

Se è o meno compatibile con gli artt. 113 e 114 TFUE nonché con la Direttiva 112/2006/CE ⁽¹⁾ la normativa nazionale italiana costituita dagli artt. 62 sexies comma 3 e 62 bis del D.L. 331/1993, [convertito in legge] 29 ottobre 1993, N. 427, nella parte in cui consente l'applicazione dell'IVA ad un volume d'affari globale induttivamente accertato, sotto il profilo del rispetto della detrazione e dell'obbligo di rivalsa e, più in generale, in relazione al principio di neutralità e traslazione dell'imposta.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 19 dicembre 2016 — DW

(Causa C-651/16)

(2017/C 086/13)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: DW

Altra parte del procedimento: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 4, paragrafo 3, TFUE e l'articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro come quella oggetto del procedimento principale che, ai fini della determinazione dell'importo della prestazione di maternità, non esclude dal periodo di 12 mesi, da utilizzarsi per il calcolo della base contributiva media, i mesi in cui la persona ha lavorato presso un'istituzione dell'Unione europea ed era affiliata al regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee laddove, riconoscendo che durante detto periodo la persona non era assicurata in Lettonia, equipara le sue entrate alla base contributiva media determinata dallo Stato, il che può comportare la sostanziale riduzione dell'importo della prestazione di maternità erogata rispetto al possibile importo della prestazione che la persona avrebbe potuto percepire se, nel periodo considerato per il calcolo, non si fosse recata a lavorare presso un'istituzione dell'Unione europea, ma avesse lavorato a titolo subordinato in Lettonia.